

Modifica del ...

(Le modifiche rispetto alla versione attuale sono marcate in giallo)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31^{bis} capoversi 1 e 2 e 64^{bis} della Costituzione federale

visti

gli articoli 54, 94, 95, 101 e 123 della Costituzione federale¹,

in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001² di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;

in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;

in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994⁴ sugli ostacoli tecnici agli scambi;

visto il messaggio del Consiglio federale ...^{5,6}

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.

² In particolare, fissa:

- a. principi per l'elaborazione, l'adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;
- b. competenze e compiti del Consiglio federale;
- c. principi per l'accesso dei prodotti al mercato;
- d. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d'applicazione generale.

¹ RS 101

² RS 0.632.31; FF 2001 4499

³ RS 0.632.401

⁴ RS 0.632.20 Allegato 1A.6

⁵ FF 1995 II 393

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.

² Essa si applica se altre leggi federali, decreti federali d'obbligatorietà generale o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. Le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 sono indicate espressamente come tali nelle leggi federali corrispondenti.

³ Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende con:

a. *ostacoli tecnici al commercio*: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da:

1. prescrizioni o norme tecniche divergenti,
2. dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o
3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni;

b. *prescrizioni tecniche*: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:

1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti,
2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti,
3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;

c. *norme tecniche*: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità;

d. *immissione in commercio*: il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto; è equiparata all'immissione in commercio la messa in servizio a scopo professionale, nel caso in cui non sia stata preceduta da alcuna immissione in commercio;

e. *messa in servizio*: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;

f. *esame*: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica;

g. *conformità*: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche;

h. *valutazione della conformità*: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;

i. *certificato di conformità*: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità;

k. *dichiarazione di conformità*: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità;

l. *marchio di conformità*: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto;

m. *registrazione*: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti;

n. *omologazione*: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate;

o. *accreditamento*: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;

p. *sorveglianza del mercato*: l'attività statale di organi *di sorveglianza del mercato* intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio soddisfino le prescrizioni tecniche;

q. *informazione sui prodotti*: tutte le indicazioni e tutti i marchi vincolanti, riferiti a un prodotto e uniti ad esso; segnatamente l'etichettatura, le diciture apposte sull'imballaggio, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di sicurezza.

Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche

Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale

¹ Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.

² A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da:

- a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e
- b. richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti.

³ Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:

- a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti;
- b. non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e
- c. siano proporzionate allo scopo.

⁴ Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:

- a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c. dell'ambiente naturale;
- d. della sicurezza sul posto di lavoro;

- e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali;
- f. del patrimonio culturale nazionale;
- g. della proprietà.

Art. 4a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti

¹ L'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera.

² In deroga al capoverso 1 si può:

- a. esigere nelle prescrizioni tecniche che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza siano redatti in più di una lingua ufficiale svizzera;
- b. redigere l'informazione sui prodotti in un'altra lingua, se ciò è previsto nelle prescrizioni tecniche;
- c. utilizzare un'espressione straniera oppure un simbolo, se l'informazione per i consumatori rimane facilmente comprensibile;
- d. presentare un'indicazione di provenienza protetta nella lingua del Paese di provenienza.

³ Nelle prescrizioni tecniche si può esigere che l'informazione sui prodotti prima dell'immissione in commercio venga completata mediante l'indicazione del fabbricante. L'indicazione supplementare di una persona responsabile in Svizzera è esigibile soltanto se:

- a. i prodotti sono soggetti a omologazione; oppure
- b. secondo la legislazione in materia di prodotti chimici si tratta di sostanze soggette a registrazione oppure di sostanze e preparati soggetti a notifica.

Art. 5 Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure

¹ Per quanto l'articolo 4 non esiga una deroga, di regola:

- a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;
- b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'impiego o lo smaltimento dei prodotti;
- c. per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, sono previste procedure di omologazione semplificate;
- d. nell'ambito della procedura di omologazione semplificata e fatto salvo l'articolo 4a non vengono richieste modifiche dell'informazione sui prodotti, se quest'ultima soddisfa le prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) o di un Paese della CE o dello Spazio economico europeo (SEE).

² Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.

³ Le procedure di omologazione per l'immissione in commercio di prodotti sono disciplinate dalla legislazione federale e sono ammissibili soltanto qualora le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 siano soddisfatte.

Art. 5a (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego

Le prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego di un prodotto non possono contemplare esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano la modifica di quest'ultimo.

Art. 6 Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell'ambito di accordi internazionali sono trasmessi:

- a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;
- b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale

Sezione 1. Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 7 Procedure

Il Consiglio federale può stabilire le procedure d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.

Art. 8 Organismi

Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.

Art. 9 Marchi di conformità

¹ Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.

² Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

Sezione 2: Accredimento

Art. 10

¹ Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accredimento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.

² In particolare, esso:

- a. designa l'autorità competente per il rilascio dell'accredimento (Servizio d'accredimento svizzero);
- b. stabilisce le esigenze e la procedura per l'accredimento;
- c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.

³ In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accredimento, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

- a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organizzazioni internazionali di accreditamento;

- b. incaricare il Servizio d'accreditamento svizzero di difendere gli interessi svizzeri in seno alle organizzazioni internazionali di accreditamento.

Sezione 3: Normazione

Art. 11

In vista dell'elaborazione di norme tecniche alle quali si rinvia o si prevede di rinviare in prescrizioni tecniche, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

- a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione;
- b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati

Art. 12

Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un'attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d'informazioni

Art. 13

¹ Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d'informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.

² Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 6: Accordi internazionali

Art. 14 Conclusioni

¹ Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

- a. il riconoscimento degli organismi d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione;
- b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni;
- c. il riconoscimento dei marchi di conformità;
- d. il riconoscimento dei sistemi d'accreditamento e degli organismi accreditati;
- e. il rilascio di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione e di accreditamento, qualora prescrizioni tecniche rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche oppure qualora i mandati riguardino raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale;
- f. l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione, alla modificazione o all'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

² Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione, alla modificazione e all'applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.

³ Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all'articolo 14.

² Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità per tali compiti.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16

¹ Gli organismi incaricati di compiti d'esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni sugli emolumenti. Può delegare questa competenza per determinati settori al dipartimento competente.

Capitolo 3a (nuovo): Accesso al mercato

Art. 16a Principio

In Svizzera possono essere offerti, immessi in commercio e messi in servizio prodotti, se

- a. soddisfano le prescrizioni tecniche svizzere; oppure
- b. l'accesso di questi prodotti al mercato è regolato da accordi internazionali.

Art. 16b Apertura unilaterale del mercato

¹ A complemento dell'articolo 16a, i prodotti per i quali le prescrizioni tecniche della Svizzera e della CE o del SEE sono differenti e l'accesso al mercato non è regolato da accordi internazionali, possono essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera, se:

- a. soddisfano le prescrizioni tecniche della CE e sono stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE;
- b. in caso di armonizzazione del diritto CE mancante o incompleta, soddisfano le prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o del SEE e sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato membro in questione; oppure
- c. soddisfano le prescrizioni tecniche di un altro Stato, equivalenti alle prescrizioni tecniche svizzere, e sono stati fabbricati e legalmente immessi in commercio nello Stato in questione, se la Svizzera ha concluso con questo Stato in almeno un settore un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità.

² Il capoverso 1 non si applica a:

- a. prodotti per i quali leggi federali oppure ordinanze del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 prevedano una deroga al capoverso 1;
- b. prodotti soggetti a omologazione e sostanze soggette a registrazione secondo la legislazione in materia di prodotti chimici.

³ Se un partner commerciale non garantisce l'accesso dei prodotti svizzeri al mercato oppure lo ostacola, il Consiglio federale può decidere che il capoverso 1 non sia applicabile a tutti i prodotti o a

determinati prodotti importati in Svizzera da questo partner commerciale. Nella sua decisione esso prende in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e in particolare di politica economica esterna.

Art. 16 c Misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale

¹ I prodotti fabbricati in Svizzera per l'esportazione in uno Stato della CE o del SEE possono essere offerti, immessi in commercio o messi in servizio anche in Svizzera, se:

- a. soddisfano le prescrizioni tecniche della CE e sono stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE;
- b. soddisfano le prescrizioni tecniche nazionali di uno Stato membro della CE o del SEE e sono stati legalmente immessi in commercio in tale Stato.

² Il capoverso 1 non è applicabile ai prodotti ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2. Ulteriori deroghe al capoverso 1 devono essere indicate espressamente in leggi federali o ordinanze del Consiglio federale e sono autorizzate soltanto se le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 sono soddisfatte.

Art. 16d Informazioni sui prodotti

¹ Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi è sufficiente; è fatto salvo l'articolo 4a.

² Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16c, e dei quali la Svizzera è indicata come Paese di produzione, devono essere dichiarate le prescrizioni tecniche estere a cui i prodotti sono conformi.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate

Sezione 1: Prove necessarie

Art. 17 Principio

¹ Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto, su richiesta degli organi di sorveglianza del mercato deve essere in grado di fornire le prove di cui agli articoli 18 - 18b.

² È liberato dall'onere della prova, se:

- a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;
- b. in caso di prodotti fabbricati in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio.

³ La prova deve essere presentata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 18 Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a

¹ Se per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:

- a. accreditato in Svizzera;
- b. riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o
- c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.

² Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

- a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che
- b. l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

³ Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), d'intesa con l'autorità federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e in particolare di politica economica esterna.

Art. 18a (nuovo) Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a o b oppure ai sensi dell'articolo 16c

¹ Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a o b oppure ai sensi dell'articolo 16c, occorre fornire la prova che il prodotto è stato legalmente immesso in commercio nello Stato membro della CE o del SEE in questione.

² Ha valore di prova della legale immissione in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE, la presentazione di una dichiarazione che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche della CE o di uno Stato membro della CE o del SEE e che è stato legalmente immesso in commercio nella CE oppure nello Stato della CE o del SEE di cui soddisfa le prescrizioni. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme. Se le prescrizioni tecniche della CE o dello Stato membro della CE o del SEE in questione richiedono una prova di conformità, occorre anche presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni.

Art. 18b (nuovo) Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c

¹ Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c, occorre fornire una prova secondo l'articolo 18a.

² Se non è possibile fornire tale prova, è ammissibile una prova che il prodotto è stato legalmente immesso in commercio in uno Stato con cui in almeno un settore la Svizzera ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità. Come tale ha valore la presentazione di una dichiarazione che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione e che è stato legalmente immesso in commercio in tale Stato. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme. Se le prescrizioni tecniche dello Stato in questione richiedono una prova di conformità occorre anche presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni. Inoltre deve essere presentato un certificato d'origine attestante che il prodotto è stato fabbricato in tale Stato.

³ Qualora, dopo la presentazione della prova di cui al capoverso 2, sussistano sospetti fondati che il prodotto non sia conforme al livello di protezione stabilito nelle prescrizioni tecniche svizzere ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4, occorre provare l'equivalenza delle prescrizioni estere in questione con il diritto svizzero.

⁴ L'equivalenza tra le prescrizioni tecniche estere e il diritto svizzero è riconosciuta se, sulla base delle esigenze relative al prodotto stabilite nelle prescrizioni estere e della procedura di valutazione della

conformità prescritta, viene garantita un'equivalente protezione degli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

Sezione 2: Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di sorveglianza del mercato

¹ Gli organi incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo d'informare. Per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato possono esigere che le disposizioni determinanti al fine dell'immissione in commercio contemplate dalle prescrizioni tecniche estere, vengano presentate in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

² Sono autorizzati a prendere le misure necessarie se:

- a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti oppure le disposizioni determinanti al fine dell'immissione in commercio contemplate dalle prescrizioni tecniche estere non sono forniti entro un termine adeguato;
- b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili; o
- c. esiste un fondato sospetto che un prodotto corrispondente alle prescrizioni tecniche costituisca un pericolo grave e immediato per un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

³ In casi gravi, l'ufficio federale competente può vietare ogni ulteriore offerta, immissione in commercio o messa in servizio o ordinare il ritiro di prodotti immessi in commercio o messi in servizio.

Art. 20 Esecuzione della sorveglianza del mercato

¹ Le misure prese dagli organi competenti per la sorveglianza del mercato devono essere proporzionate al pericolo costituito dai prodotti interessati e non devono ostacolare inutilmente la loro commercializzazione o la loro utilizzazione.

² Se il prodotto è stato offerto, immesso in commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16a lettera a, le misure prese giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera c devono essere comunicate all'autorità federale competente ed essere confermate da quest'ultima entro il mese seguente, altrimenti decadono. Se l'autorità federale conferma tali misure, essa prepara immediatamente l'adeguamento delle prescrizioni tecniche in questione.

Art. 20a Procedura per stabilire le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1

¹ Gli organi competenti per la sorveglianza del mercato possono applicare misure in deroga all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1.

² Tali misure possono tuttavia essere applicate soltanto se la sufficiente protezione degli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 non viene già raggiunta mediante le prescrizioni del Paese di provenienza, e le prove presentate secondo le prescrizioni tecniche del Paese di provenienza non sono sufficienti. Parimenti, tali misure devono comportare un reale vantaggio per i consumatori.

³ Le autorità federali competenti per la sorveglianza del mercato o le organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato dalla Confederazione emanano misure per un prodotto offerto, immesso in

commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1, sotto forma di decisione generale.

⁴ Le autorità cantonali competenti per la sorveglianza del mercato possono proporre misure per un prodotto offerto, immesso in commercio o messo in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o ai sensi dell'articolo 16c capoverso 1; tali misure sono notificate immediatamente per la conferma all'autorità federale competente. L'autorità federale competente decide entro due mesi sulle misure proposte dall'autorità cantonale. Se l'autorità federale conferma le misure proposte dall'autorità cantonale, entro tale termine emana una decisione generale.

⁵ Se esiste un fondato sospetto di pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4, le autorità cantonali di sorveglianza del mercato possono applicare misure cautelari. Queste ultime sono notificate immediatamente all'autorità federale competente. Le misure cautelari di un'autorità cantonale rimangono in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente, ma al massimo per due mesi.

⁶ L'autorità federale competente pubblica la decisione generale nel Foglio federale. La decisione generale entra in vigore soltanto con la pubblicazione nel Foglio federale.

⁷ L'autorità federale competente informa immediatamente l'autorità cantonale competente, gli operatori economici e il SECO in merito alla pubblicazione della decisione generale.

Art. 20b (nuovo) Rimedi giuridici

¹ Chi è toccato da una decisione ed ha un legittimo interesse alla sua abrogazione o modifica, può presentare ricorso all'autorità federale competente.

² Parimenti, alla Commissione della concorrenza spetta il diritto di ricorrere contro le decisioni generali.

³ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria.

Sezione 3: Assistenza amministrativa

Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documenti qualora ciò sia necessario per l'applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22 Assistenza amministrativa internazionale

¹ L'autorità federale incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

² Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:

- le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell'ambito di una procedura amministrativa relativa all'applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;
- sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all'applicazione di prescrizioni tecniche;

- d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d'affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

³ Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 23 Falsificazioni

È punito ~~con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi~~ con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- a. contraffà o falsifica certificati d'accreditamento, d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione o abusa della firma o del marchio dell'organismo emittente per formare un simile documento falso;
- b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d'accreditamento;
- c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso;
- d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l'offerta, l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
- e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso;
- f. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricato del riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;
- g. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.

Art. 24 False attestazioni

È punito ~~con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi~~ con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- a. quale organo di un organismo d'accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d'accreditamento;
- b. quale organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'offerta, l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;
- c. quale organo di un'autorità di sorveglianza del mercato attesta un rapporto inesatto sull'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;
- d. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per l'accreditamento, il certificato di conformità o l'omologazione, consegna un rapporto inesatto;
- e. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero, consegna un rapporto inesatto.

Art. 25 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

È punito ~~con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi~~ con pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria chiunque, usando inganno:

- a. induce l'organo di un organismo d'accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;

- b. induce l'organo di un organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un'attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti;
- c. induce un'autorità di sorveglianza del mercato a decisioni inesatte riguardo all'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero ad attestare un rapporto inesatto oppure a redigere una perizia inesatta.

Art. 26 Uso di certificati falsi o inesatti

È punito ~~con la detenzione o con la multa fino a 200'000 franchi~~ con pena detentiva fino a tre anni o ~~pena pecuniaria~~ chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo;
- b. fa valere in modo fraudolento un certificato d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione ~~oppure un riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero~~ in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25 .

Art. 27 Documenti esteri

Gli articoli 23 a 26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28 Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità come pure rilascio illegittimo di dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero

È punito ~~con la detenzione o con la multa fino a 100'000 franchi~~ con pena detentiva fino a tre anni o ~~pena pecuniaria~~ chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:

- a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;
- b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio;
- c. rilascia dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero per un prodotto non conforme alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione o per un prodotto che in tale Stato non è stato legalmente immesso in commercio.

Art. 29 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 58 e seguenti del Codice penale.

Art. 30 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Prescrizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 31a (nuovo) Esecuzione

¹ Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1.

² Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni tengono conto di sentenze e prassi degli organi di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio come pure della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione europea.

Art. 31b (nuovo) Rapporto

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sulle esperienze maturate con l'attuazione delle disposizioni modificate.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.